

## ATTO COSTITUTIVO

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in Latina (LT) in via Montale n° 30 si sono riuniti il 28/09/2015 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica e culturale, i seguenti cittadini:

- 1) Rosario Romano, nato a Luino (VA) il 19/10/1958, residente a Latina in Via Montale n° 30;
- 2) Simona Ambrogioni nata a Roma il 15/02/1967, residente a Latina in Via Montale n° 30;
- 3) Ornella Bertoldi nata a Dello (BS) il 21/08/1940 e residente a Latina in Via Monteverdi 13.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata **Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Yoga Shiatsu Shiayur** con sede in Latina (LT) in via Monti n° 10 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

- |                     |                       |                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| · Rosario Romano    | C.F. RMNRSR58R19E734O | Presidente      |
| · Simona Ambrogioni | C.F. MBRSMN67B55H501G | Vice Presidente |
| · Ornella Bertoldi  | C.F. BRTRLL40M61D270I | Segretario      |

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea previa stesura, lettura e approvazione del presente Atto Costitutivo e dell'allegato Statuto composto di n. 24 articoli.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA  
Registrato il 05 Ott. 2015 3367 Serie 3  
Versati € 200,00  
per la trascrizione

Consorzio MOLPICELLI

# STATUTO

## TITOLO I



### Denominazione - sede

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Latina (LT) in via Monti n° 10 un'associazione apolitica, non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione **Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Yoga Shiatsu Shiayur**, in breve detta: **A.S.D. Shiayur**

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o essere modificate in qualsiasi sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), e/o ad ogni altro Ente di promozione sociale e culturale.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi sportivi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOLO II

### Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare attenzione allo studio, ricerca e pratica delle discipline orientali e occidentali attinenti al benessere, dette anche discipline bionaturali, quali lo Yoga, lo Shiatsu, il Tai Chi Chuan, l'Abyangam e delle tecniche complementari o integrabili attinenti alla gestione del benessere e al miglioramento della qualità della vita;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e la diffusione delle tecniche di cui al paragrafo precedente, attraverso l'organizzazione di corsi, stages residenziali, seminari, convegni, congressi, conferenze e tutte le altre forme divulgative;
- c) promuovere l'aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento ed il superamento della tecnica attraverso lo studio comune, il confronto, l'elaborazione collettiva, per elevare continuamente la dimensione professionale umana e spirituale della collettività;

d) gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) l'Associazione promuove iniziative di carattere sociale volte alla solidarietà umana per il territorio in cui risiede attraverso l'organizzazione di fiere, feste, manifestazioni, mostre, attività folkloristiche ed altro mezzo idoneo.

l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

b) all'estire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

d) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

### TITOLO III

#### Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche individuate nell'Atto Costitutivo, tutti i cittadini di entrambi i sessi e gli enti ed associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - La qualità di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### TITOLO IV

##### Recesso - Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore ad un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha sette giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi quindici giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo

#### TITOLO V

##### Fondo Comune

Art. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote e dai contributi degli associati; da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; da eredità, donazioni; da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

### **Esercizio Sociale**

**Art. 12** - L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno; il primo anno sociale chiuderà quindi il 31/08/2016. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Sezioni d'attività**

**Art. 13** - In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita con delibera del Consiglio Direttivo specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione.

Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, etc.) deve:

- a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'associazione.
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-atleti-istruttori) le norme emanate dagli enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alla attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i Bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'associazione**

**Art. 14** - Sono organi obbligatori dell'Associazione:



- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito)

Con delibera dell'Assemblea dei Soci può essere istituito Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Assemblee**

**Art. 15 -** Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima della adunanza attraverso avviso affiggersi nella sede sociale e ove si svolgano le attività e/o attraverso comunicazione individuale, mail, lettera, sms. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione

**Art. 16 -** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

**Art. 17 -** L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con le quote sociali e iscritti da almeno 3 mesi.

**Art. 18 -** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti il 50% più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida qualunque numero dei soci, aventi diritto, siano presenti. I soci che non possono essere presenti possono delegare, per iscritto, il proprio voto ad un altro socio; ogni socio



presente all'Assemblea non può rappresentare più di un socio assente.

### **Consiglio Direttivo**

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche direttive sono espressamente a titolo gratuito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, e se opportuno, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) redigere i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni d'attività autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- l) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico;
- m) è fatto espresso divieto ai Consiglieri di ricoprire analoghi incarichi all'interno di altre associazioni culturali e/o ricreative. Nel caso in cui ciò accadesse il Consiglio Direttivo procederà, previo avviso al socio mediante Raccomandata A/R, ad avviare le procedure di espulsione.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente, dimissionario o meno, è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### Presidente

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente qualora esistente altrimenti dal Segretario. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 - Con delibera dell'Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

## TITOLO VII

### Scioglimento

Art. 23 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

### Norma finale

Art. 24 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Il Segretario

